

DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013
55/2013/R/GAS

CERTIFICAZIONE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., IN QUALITÀ DI GESTORE DI
TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA, A SEGUITO DEL PARERE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 23 GENNAIO 2013 C(2013) 380 FINAL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D. lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246, del 21 ottobre 2005;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2012, 490/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 490/2012/R/gas);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- la comunicazione del 23 novembre 2012 (protocollo Autorità 39128 del 30 novembre 2012, di seguito: comunicazione del 23 novembre 2012);

- la comunicazione del 10 dicembre 2012 (protocollo Autorità 40485 del 11 dicembre 2012, di seguito: comunicazione del 10 dicembre 2012);
- il parere della Commissione Europea del 23 gennaio 2013 C (2013) 380 final (protocollo Autorità n. 4253 del 30 gennaio 2013, di seguito: parere della Commissione).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all'articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza alle prescrizioni di cui all'articolo 9: il successivo paragrafo 4 prevede che le autorità di regolamentazione vigilino sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione europea (di seguito: Commissione) esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione, circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'Autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di sistemi di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera kk-quater), del D. lgs 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 9, del D. lgs 93/11 ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto debbano essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo di cui al precedente punto prevede, altresì, che:
 - l'Autorità notifichi senza indugio alla Commissione la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto (di seguito: certificazione preliminare), unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione;
 - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 7, del D.lgs 93/11 prevede che le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorità siano autorizzate all'attività di trasporto e designate dal Ministero dello Sviluppo Economico quali gestori dei sistemi di trasporto; la designazione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs 93/11 prevede che i gestori di sistemi di trasporto del gas naturale notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 10, comma 3, del D.lgs 93/11, prevede che nel caso in cui un'impresa di trasporto del gas naturale, alla data del 3 settembre 2009, fosse nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, essa non possa adottare modalità di separazione diverse dalla separazione proprietaria;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, relativa alla disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto, ha previsto che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione, su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di trasporto del gas naturale che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, ha previsto che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione ai fini del parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni

rilevanti; le medesime informazioni sono tenute a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;

- il successivo comma 5.8, dell'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere. La decisione finale di certificazione è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati. La decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 490/2012/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: società) in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria;
- con la predetta decisione preliminare di certificazione, notificata alla Commissione, l'Autorità ha prescritto alla società una serie di azioni volte al completo assolvimento da parte della società dei requisiti previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs 93/11 ai fini della sua certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto in separazione proprietaria. In tal senso, l'Autorità ha prescritto di:
 - procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti;
 - comunicare al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità l'avvenuto adeguamento dello statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, in materia di compiti del gestore di trasporto indipendente, di controllo societario e di indipendenza degli amministratori, fornendo la relativa documentazione di supporto entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta modifica;
- con la comunicazione del 23 novembre 2012, la società ha notificato all'Autorità l'avvenuta modifica dello Statuto societario come prescritto nella decisione preliminare di certificazione e ne ha fornito relativa evidenza;
- con comunicazione del 10 dicembre 2012, la società ha presentato una memoria contenente osservazioni sulle prescrizioni contenute nella decisione preliminare di certificazione di cui alla deliberazione 490/2012/R/gas;
- in data 23 gennaio 2013, la Commissione ha notificato all'Autorità il parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009, nell'ambito del quale viene manifestata generale condivisione circa i contenuti della certificazione preliminare di cui alla deliberazione 490/2012/R/gas;
- più in particolare, nel predetto parere, in relazione alla partecipazione in imprese di produzione elettrica da parte di Eiser Global Infrastructure Fund, soggetto che controlla in ultima istanza la società, la Commissione ha condiviso le valutazioni dell'Autorità circa la mancanza di possibile conflitto di interesse con la gestione dell'infrastruttura di trasporto del gas; al riguardo, la Commissione ha invitato

l'Autorità a continuare a sorvegliare la situazione anche dopo l'adozione della decisione, prescrivendo alla società, nella decisione finale di certificazione, di comunicare alla medesima Autorità:

- nuovi fatti o circostanze, quali l'apertura di altre unità di produzione elettrica nelle vicinanze della rete di trasporto gestita dalla società, facenti capo direttamente o indirettamente al soggetto controllante, che possano interferire con l'attività di trasporto e giustificare una modifica della decisione finale di certificazione;
- eventuali sviluppi nelle partecipazioni del soggetto controllante della società nel settore dell'energia elettrica o del gas che possano creare una situazione di conflitto di interesse nella gestione del sistema di trasporto del gas.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 10 dicembre 2012, la società ha criticato la prescrizione adottata con la deliberazione 490/2012/R/gas, di procedere all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, argomentando, tra le altre cose, che:
 - qualsiasi soluzione diversa dall'attuale gestione da parte della società della rete di proprietà di terzi sarebbe economicamente non conveniente a causa dei lavori di separazione fisica di tale rete da quella della società;
 - la data di scadenza dell'attuale contratto di gestione della rete di terzi è il 31 dicembre 2013 e quindi l'eventuale cessione della stessa gestione non potrebbe essere effettuata prima del 31 dicembre 2014, dati i tempi tecnici necessari allo svolgimento della gara di aggiudicazione;
- in realtà, con la richiamata prescrizione, l'Autorità ha inteso imporre alla società di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di adeguarsi all'assetto previsto per il modello di separazione proprietaria (in particolare alla condizione, di cui all'articolo 20, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, ai sensi del quale il gestore di trasporto deve disporre di tutti i beni necessari all'attività di trasporto, compresa la rete medesima); pertanto, nei casi in cui l'adempimento della prescrizione richieda la cooperazione di soggetti terzi, rimane a carico della società l'onere di attivarsi per conseguire il risultato imposto con la dovuta diligenza, dando prova che l'eventuale inadempimento della prescrizione non è ad essa imputabile;
- con riferimento alla seconda prescrizione, di cui alla deliberazione 490/2012/R/gas, ossia adeguare lo statuto societario alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla deliberazione ARG/com 153/11, essa risulta effettivamente adempiuta dalla società.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiudere il procedimento di certificazione di Società Gasdotti Italia S.p.A. secondo il modello di gestore di trasporto in separazione proprietaria, di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, al fine di consentire alla società di agire in

qualità di gestore del sistema di trasporto come previsto dall'articolo 9, comma 7, del D.lgs. 93/11;

- sia opportuno confermare la prescrizione relativa all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti, prevista dalla certificazione preliminare, di cui alla deliberazione 490/2012/R/gas;
- sia opportuno prescrivere alla società, come suggerito dalla Commissione nel suo parere, di comunicare tempestivamente all'Autorità:
 - nuovi fatti o circostanze, quali l'apertura di altre unità di produzione elettrica nelle vicinanze della rete di trasporto gestita, facenti capo direttamente o indirettamente al soggetto controllante, che possano interferire con l'attività di trasporto e giustificare una modifica della decisione finale di certificazione;
 - eventuali sviluppi nelle partecipazioni del soggetto controllante nel settore dell'energia elettrica o del gas che possano creare una situazione di conflitto di interesse nella gestione del sistema di trasporto del gas

DELIBERA

1. di adottare la decisione finale di certificazione per Società Gasdotti Italia S.p.A. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D. lgs. 93/11, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo punto 2;
2. di prescrivere a Società Gasdotti Italia S.p.A. di:
 - a. procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, a porre in essere tutte le azioni necessarie all'acquisizione delle reti non di proprietà attualmente gestite o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione di tali reti e di fornire all'Autorità, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la soluzione prescelta e una stima dei tempi di attuazione;
 - b. comunicare tempestivamente all'Autorità nuovi fatti o circostanze, quali l'apertura di altre unità di produzione elettrica nelle vicinanze della rete di trasporto gestita, facenti capo direttamente o indirettamente al soggetto controllante, che possano interferire con l'attività di trasporto e giustificare una modifica della decisione finale di certificazione, oppure eventuali sviluppi nelle partecipazioni del soggetto controllante nel settore dell'energia elettrica o del gas che possano creare una situazione di conflitto di interesse nella gestione del sistema di trasporto del gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Società Gasdotti Italia S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al [parere della Commissione](#), sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni